



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTERONI DI LECCE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/26, 2026/27, 2027/28.

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 – OGGETTO

Il presente affidamento ha per oggetto la concessione della gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Monteroni di Lecce, con l'utilizzo di due scuolabus di proprietà comunale.

Il concessionario dovrà effettuare, per tutti i giorni di scuola compresi nel calendario scolastico annuale, predisposto dalle competenti autorità scolastiche, il servizio di accompagnamento degli alunni destinatari del servizio, dal domicilio o, qualora necessario, dai punti di raccolta individuati dall'affidatario in accordo con il Comune, ai rispettivi istituti scolastici e viceversa.

Formano, altresì, oggetto della concessione, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, il trasporto di alunni durante gli orari di lezione, per uscite didattiche (nel limite di venti all'anno) all'interno del territorio comunale o nei comuni limitrofi e, comunque, entro una distanza di 15 chilometri.

ART. 2 NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO

Denominazione: "Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada"; CPV 6013000 -8;

descrizione del servizio: Servizio di trasporto scolastico;

La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati ed entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato.

Nello svolgimento del servizio, pertanto, la ditta concessionaria è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", nonché la Legge n. 146/1990 e s.m.i. in materia di sciopero.

ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La concessione avrà durata di tre anni scolastici, con decorrenza dall'anno scolastico 2025/2026.

Alla scadenza, il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

All'occorrenza, l'Impresa è comunque tenuta a proseguire il servizio oltre la scadenza contrattuale, nelle more delle procedure di scelta del nuovo contraente, ed alle stesse condizioni di aggiudicazione, per un periodo massimo di 180 giorni.

ART. 4 - VALORE DELL'AFFIDAMENTO

Il valore stimato per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico è di seguito indicato e meglio dettagliato nel quadro economico allegato alla determina di approvazione degli atti di gara.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	QUOTA ANNUALE	QUOTA TRIENNALE
	€ 49.643,00 (IVA INCLUSA)	€ 148.929,00 (IVA INCLUSA)

Rispetto al valore dell'affidamento si precisa che nell'importo a base di gara è compresa la tariffa a carico dell'utenza, stimata mediamente in € 10.000,00 all'anno. Si evidenzia altresì che la ditta aggiudicataria è tenuta alla riscossione delle tariffe dei fruitori del servizio, fissate annualmente dalla Giunta Comunale e comunicate, all'operatore economico, dal Settore di competenza, con conseguente trasferimento del rischio operativo gestionale di tale riscossione in capo allo stesso. Ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. si precisa che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari a zero. La redazione del DUVRI ai sensi del medesimo D.Lgs. n.81/2008 non è ritenuta necessaria nella presente procedura concessoria, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale dell'Amministrazione e quello del concessionario.

Art. 5 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Insussistenza:

- 1) delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023;
- 2) delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- 3) delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale

- a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria e Artigianato per le seguenti attività:
"trasporto di persone" coincidente con quella oggetto di gara;
- b) essere in possesso del certificato di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ex art. 10 Regolamento CE 1071/2009;

ART. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario quotidianamente, dal lunedì al venerdì, attraverso l'utilizzo di due scuolabus di proprietà comunale, con proprio personale e con l'assunzione a proprio carico di tutti i rischi e gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

Il numero ed i dati degli alunni trasportati verranno comunicati tempestivamente alla ditta, prima dell'avvio del servizio, dalla Responsabile del Settore, sulla base delle richieste pervenute, fermo restando che i due scuolabus hanno una capienza massima rispettivamente di 35 e 24 posti (oppure 21 + 1 sedia a rotelle).

Il servizio è destinato agli studenti residenti nel Comune di Monteroni di Lecce e, compatibilmente con i posti disponibili, agli studenti residenti nei comuni limitrofi, purché la distanza dal confine territoriale non superi 150 metri.

Il Servizio di trasporto consiste, in via principale nel trasporto dell'alunno dall'abitazione di residenza o altro indirizzo indicato dai genitori o, qualora necessario, dai punti di raccolta, alla scuola frequentata e viceversa; il servizio avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario scolastico e dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti secondo gli orari delle attività scolastiche.

Al momento della raccolta e al ritorno, i genitori, o loro delegati, devono essere presenti personalmente alle operazioni di salita e discesa. Resta inteso che è compito dell'accompagnatore o dell'autista assicurarsi che il bambino venga comunque consegnato a persona autorizzata. Se la persona che si presenta alla consegna del bambino non è conosciuta dall'accompagnatore o dall'autista, i medesimi sono tenuti a chiedere la presentazione di un documento valido di identità e la delega al ritiro, sottoscritta da un genitore del bambino e con allegata fotocopia di un documento di identità del genitore stesso.

In caso di mancata presenza del genitore o del delegato, l'alunno rimarrà sullo scuolabus e, al termine del percorso, sarà accompagnato presso una struttura scolastica o comunale individuata dal responsabile del settore interessato, dove i genitori andranno a riprenderlo. Al verificarsi della terza mancata presenza del genitore o del delegato, l'utente non potrà più beneficiare del servizio.

La ditta concessionaria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto, pertanto non è permesso l'accesso sugli automezzi a persone estranee al servizio, fatta eccezione per il personale accompagnatore autorizzato.

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano in sicurezza, ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune di Monteroni di Lecce declina sin da ora ogni responsabilità nel senso più lato.

Il programma delle uscite didattiche sarà comunicato al concessionario, con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data dell'evento, con l'indicazione del numero previsto dei partecipanti, degli orari e dei luoghi di partenza e destinazione.

La ditta aggiudicataria dovrà condividere annualmente il piano di esecuzione del servizio con il Responsabile del Settore. Il predetto piano potrà essere variato in ogni momento dalla stazione appaltante al verificarsi di circostanze non prevedibili e/o di esigenze di tipo organizzativo.

Allegato D

Il servizio di trasporto in orari straordinari conseguenti a scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze, potrà essere autorizzato solo se richiesto con almeno tre giorni di anticipo e solo se ciò non comporti il ricorso a corse aggiuntive.

I percorsi e gli orari dovranno essere comunicati tempestivamente dal concessionario, agli utenti, non oltre la prima settimana di servizio di ciascun anno scolastico.

L'eventuale introduzione di punti di raccolta, su proposta del concessionario, deve essere preventivamente e formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario dovrà effettuare, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune di Monteroni di Lecce. Nessun ulteriore costo sarà posto a carico dell'Ente concedente nel caso in cui tali deviazioni comportino una maggiore percorrenza chilometrica.

ART. 7- AUTOMEZZI IN COMODATO D'USO

Per lo svolgimento del servizio il Comune committente concederà all'impresa aggiudicataria i seguenti due automezzi di proprietà comunale:

- scuolabus marca IVECO – modello 49E12 52 Cacciamali THESI 6 tg. BN527JV diesel (35 posti)
- scuolabus FORD – WERKE GMBH tg. GX026PY, alimentazione elettrica (24 posti oppure 21 posti + sedia a rotelle).

Il comodato d'uso è regolato dal presente articolo nonché per quanto non disciplinato dalle norme del codice civile in materia di comodato.

Gli automezzi vengono concessi dal Comune nello stato in cui si trovano e sarà onere dell'aggiudicatario nel corso dell'appalto provvedere alle operazioni manutentive ordinarie necessarie, in conformità ad ogni norma in materia di circolazione e tenuto conto dell'uso a cui gli automezzi sono destinati.

La ditta aggiudicataria si impegna ad usare i mezzi di proprietà comunale in comodato d'uso con diligenza ed a restituirli nello stato in cui si trovano al momento della consegna, fatta salva la normale usura.

Per l'intera durata dell'appalto la ditta appaltatrice dovrà:

- mantenere gli automezzi in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, nel rispetto delle norme vigenti e quelle che dovessero essere successivamente emanate;
- mantenere aggiornati i documenti prescritti per la circolazione dei veicoli su strada e per il trasporto di persone a mezzo autoveicoli da noleggio con conducente, in particolare sulle licenze di esercizio dovranno essere costantemente aggiornati i nominativi delle persone autorizzate alla guida dei mezzi;
- effettuare il collaudo tecnico dei veicoli presso la Motorizzazione con la periodicità prevista dalla normativa vigente.

Resteranno ad esclusivo carico della ditta appaltatrice i seguenti oneri:

- installazione cronotachigrafo e revisione periodica dei mezzi
- assicurazione R.C. auto
- carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria dei mezzi
- pulizia dei mezzi
- ogni altra attività necessaria al fine di conservare gli automezzi in costanti condizioni di efficienza sicurezza.

Restano ad esclusivo carico dell'Ente:

- pagamento della tassa di circolazione
- manutenzione straordinaria dei veicoli derivante dal loro normale deterioramento

ART. 8 SOSTITUZIONE MEZZI

Il servizio di trasporto dovrà essere assicurato in via continuativa anche in caso di avaria del mezzo, a causa di rottura o incidente, nel qual caso dovrà essere garantito il completamento del servizio con la sostituzione del mezzo entro 30 minuti massimi dal verificarsi dell'evento, previa comunicazione all'ufficio comunale competente.

In tal caso resteranno a carico esclusivo della ditta tutti gli oneri relativi agli automezzi di sua proprietà adibiti al servizio.

ART. 9- COMUNICAZIONE INCIDENTI E DANNI CAUSATI DAL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a dare all'Ente interessato, di volta in volta, immediata comunicazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.

Tutti gli eventuali danni provocati dal concessionario nei confronti di persone, cose ed animali, derivanti dalla circolazione degli automezzi destinati al servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico, sono a totale carico dello

stesso. Non è ammesso alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente concedente, nemmeno per i danni provocati dagli utenti.

ART. 10 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO – NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

Nel rispetto di cui alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 ed al fine di assicurare la salvaguardia e la stabilità occupazionale nonché delle professionalità maturate nell'esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dal presente appalto, si chiarisce espressamente che l'aggiudicatario dovrà garantire la conservazione dei livelli occupazionali e rispettare le prescrizioni previste dal vigente CCNL per il personale dipendente con riferimento all'assunzione di personale e all'avvicendamento di imprese nell'esecuzione dei servizi.

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, il concessionario si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti collettivi di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. Il concessionario risulta pertanto responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, delle disposizioni legislative, dei regolamenti, vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni, in particolare del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il concessionario garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

Tra il Comune di Monteroni di Lecce ed il personale della ditta concessionaria non si instaurerà alcun rapporto giuridico di lavoro.

Il concessionario si impegna, all'inizio del servizio, a fornire all'Ente tutte le informazioni di seguito indicate e a segnalare eventuali modifiche e/o variazioni che si verificassero nel corso del contratto:

- elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato;
- nominativo del responsabile della sicurezza;
- nominativo del referente/persona incaricata di tenere i rapporti con l'ente concedente.

Il concessionario è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. L'elenco nominativo del personale addetto al servizio di cui sopra dovrà essere altresì corredato degli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, degli estremi del documento di patente di guida previsto dalla normativa vigente e del CAP (certificato di abilitazione professionale) di cui al D.Lgs. n. 285/92 e al D.P.R. n. 495/92. La ditta concessionaria si impegna inoltre a comunicare preventivamente ogni variazione di tali documenti. Il personale deve essere munito di distintivo riportante le generalità dell'autista e della ditta concessionaria. Il personale in servizio dovrà essere reclutato sulla base di adeguate attitudini relazionali e senza precedenti penali risultanti dal Casellario Giudiziale. Tutto il personale addetto al servizio, inoltre, deve essere in possesso del certificato di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 303/2002 e non deve aver subito condanne o avere procedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 o dal D. Lgs. n. 39/2014; deve altresì possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.

Il personale dovrà mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato verso gli utenti, le autorità e il personale dipendente dell'Ente. Durante lo svolgimento del servizio è pertanto fatto divieto al conducente di far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio fatta eccezione per il personale accompagnatore autorizzato.

E' altresì fatto divieto al conducente di caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione, fumare e bere bevande alcoliche, deviare dal percorso concordato ed effettuare fermate non previste, non effettuare fermate previste. Il personale della ditta concessionaria è tenuto anche a segnalare ai competenti Uffici comportamenti non idonei sugli scuolabus da parte degli utenti.

In caso di comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa, uso del telefono personale per motivi non di emergenza o non legati al servizio) e comunque in caso di difetto di capacità professionale, inosservanza degli obblighi comportamentali previsti nel presente capitolato o di comportamento non confacente alle esigenze del servizio da parte del personale autista, accertati dall'Amministrazione concedente, la ditta concessionaria è tenuta alla sostituzione degli autisti su motivata segnalazione dell'Amministrazione concedente.

L'Ente si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. Si riserva inoltre il diritto di chiedere, alla ditta concessionaria, di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente della stessa, per il quale siano state rilevate comprovate gravi negligenze di servizio.

Al concessionario è richiesto, per quanto possibile, di garantire stabilità nella presenza degli autisti sui mezzi per favorire buone relazioni con i fruitori del servizio per tutta la durata della concessione.

Gli autisti hanno la responsabilità civile e penale dei bambini trasportati durante tutto il periodo di permanenza sugli scuolabus, cioè dal momento in cui salgono al momento in cui scendono limitatamente a quanto prescritto dagli artt. 1681 e 1682 del Codice Civile.

Tutti gli obblighi sopra elencati vincolano la ditta concessionaria.

ART. 11- ASSICURAZIONI - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO - DANNI A PERSONE O COSE

E' posta a carico della ditta concessionaria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione concedente ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, del disciplinare e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

Il concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro, che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti del concessionario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente o di compensi da parte delle medesime, fatti salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici;

Conseguentemente, il concessionario esonera l'Amministrazione concedente ed i servizi competenti, che rivestono esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse, contro i medesimi, essere intentata.

A garanzia di quanto sopra, l'impresa concessionaria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula dei contratti, valevoli per un periodo pari alla durata dei contratti stessi. In particolare, il concessionario dovrà disporre e presentare alla stazione appaltante:

a) polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio con un massimale unico di almeno € 6.000.000,00 (seimilioni/zerozero), comprensiva di R.C. dei trasportati e delle copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi - nonché corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti delle Amministrazioni concedenti - nel caso di :

-conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;

-danni subiti da terzi trasportati;

-trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

-veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) s.m.i.;

b) polizza RCT/O, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti degli enti concedenti, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto del concessionario o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione/cinquecentomila/zerozero);

c) polizza RCO, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti degli enti concedenti, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/zerozero), a copertura dei danni arrecati per fatto dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, anche per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi ed operazioni connesse allo svolgimento del servizio.

Le polizze di cui ai punti b) e c) dovranno garantire espressamente la copertura del servizio espletato dal concessionario sia con mezzi propri sia con mezzi comunali concessi in comodato.

Il concessionario dovrà trasmettere, all'Ente, copia delle quietanze comprovanti il pagamento del premio annuo relativo alle polizze assicurative sopra indicate debitamente sottoscritta dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice.

ART. 12 - CONTROLLI E ISPEZIONI

L'Ente si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO e (SUB)APPALTO

Il contratto di appalto NON può essere ceduto e/o subappaltato a pena di nullità.

ART. 14- VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

In caso di variazione della ragione sociale, la ditta concessionaria dovrà documentare, con copia autentica degli originali, il cambiamento della ragione sociale medesima.

ART. 15 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo annuale, aggiudicato in sede di gara, a carico dell'Ente concedente è pagato alla ditta Concessionaria, in rate mensili di uguale importo, a partire dal mese di Settembre e fino al mese di Giugno, a seguito di presentazione di regolari fatture, a scadenza mensile posticipata, che dovranno essere emesse dalla ditta concessionaria con l'indicazione del mese in cui è stato reso il servizio.

Il corrispettivo rappresenta il compenso per ogni e qualsiasi prestazione del concessionario comprese le spese relative agli automezzi utilizzati (carburante, lubrificanti, assicurazioni, gomme, manutenzione ordinaria, revisioni, pulizia) e di tutti gli altri oneri e spese comunque connesse ed inerenti al servizio.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della ditta concessionaria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. In corrispondenza di ogni pagamento periodico l'Ente ha facoltà di operare la trattenuta di crediti esigibili dall'affidatario a qualsiasi titolo.

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e s.m.i., utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato.

ART. 16- VARIAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

E' inoltre facoltà dell'Amministrazione di aumentare o diminuire, secondo le esigenze contingenti, i servizi di trasporto richiesti.

Qualora l'Amministrazione ritenesse di richiedere altri servizi non previsti dal presente Capitolato, ma comunque direttamente collegati con lo svolgimento delle attività di trasporto scolastico, il concessionario è tenuto ad espletarli alle stesse condizioni del contratto in essere.

ART. 17 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

Trattandosi di appalto sotto soglia comunitaria i concorrenti non dovranno costituire la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.36/2023.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento con aggiudicazione dell'affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 18 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La ditta concessionaria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto della presente concessione, alle istruzioni che le verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall' Amministrazione concedente.

Qualora il servizio non si svolgesse in conformità alle prescrizioni sopra citate, l'Amministrazione potrà applicare le penali sotto elencate.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento mediante Raccomandata A/R o PEC, alla quale la ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dare motivo a penalità o se, ripetute, a risoluzione sono:

- ☐ interruzione del servizio € 500,00 ;
- ☐ gravi ritardi (superiori a 30 minuti) nello svolgimento del servizio € 150,00 ;
- ☐ utilizzo di un autoveicolo diverso da quello dichiarato per l'esecuzione del servizio, non preventivamente autorizzato : per ogni giornata di utilizzo di tale mezzo € 30,00 ;
- ☐ comportamento gravemente scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista € 250,00;
- ☐ mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (congruità dell'automezzo rispetto agli utenti trasportati, presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, revisione periodica dei mezzi ecc.) € 300,00;
- ☐ gravi e ripetute violazioni al Codice della Strada € 150,00;

Allegato D

□ mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti per il trasporto alunni € 100,00 ;

□ uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico € 100,00 ;

□ per ogni violazione alle norme del presente Capitolato non contemplata nel presente articolo € 50,00 .

Tali penali saranno trattenute dall' Amministrazione direttamente sui crediti della ditta concessionaria. L'Ente si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere, a terzi, l'esecuzione dei servizi addebitando alla ditta concessionaria l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della ditta che, in tal caso, dovrà essere immediatamente integrata.

Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell'importo annuo del contratto, al netto di IVA. Qualora oggettive inadempienze alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, il contratto si intenderà risolto *ipso iure*.

ART. 19 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L' Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile e all'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato. Si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, a danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:

1. almeno quattro ripetute applicazioni delle penali di cui all'art. 15;
2. dopo aver accertato tre gravi inadempimenti della concessione contestati per iscritto;
3. in caso di frode o gravi negligenze ripetute nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
4. in caso di interruzione del servizio;
5. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo e di fallimento e di atti di sequestro e pignoramento a carico del concessionario (fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 186-Bis del R.D. 16/03/1942, n. 267);
6. nel caso il concessionario sospenda il servizio con una decisione unilaterale, qualora siano in atto controversie con l' Amministrazione;
7. nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione della concessione;
8. nel caso il concessionario impieghi personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora non provveda all'immediata regolarizzazione;
9. violazione degli obblighi derivanti dal Codice di condotta dei dipendenti, approvato dall' ente concedente;
10. violazione dei protocolli di legalità ove approvati dall' ente concedente in esecuzione dei Piani anticorruzione;
11. qualsiasi altra causa prevista dalla normativa vigente in materia.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresa l'esecuzione d'ufficio.

Per ottenere la refusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità qualora la ditta concessionaria, opportunamente avvisata, non adempirà a ciò, l'Ente potrà rivalersi sui crediti della ditta stessa per i servizi già eseguiti.

ART. 20- RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

L' Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal contratto a norma dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore da darsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a venti giorni prima della data di recesso.

L'Amministrazione potrà altresì recedere dal contratto di servizio per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Il Comune potrà altresì recedere dal contratto con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata.

Nei casi che precedono sarà dovuto unicamente il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data del recesso.

ART. 21 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere, tra la ditta concessionaria ed il Comune di Monteroni di Lecce, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione dei contratti di servizio si farà ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, il cui foro competente è il Tribunale di Lecce.

E' esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

ART. 22 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ. la ditta appaltatrice è a conoscenza che a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, il contratto di servizio si intende risolto *ipso iure*.

Allegato D

Al verificarsi della situazione di cui al comma 1, sarà applicata, all'aggiudicatario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Il concessionario si impegna a riferire tempestivamente, agli enti concedenti, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

ART. 23 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di concessioni e di trasporto scolastico.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato speciale, la ditta concessionaria avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle direttive dell'Unione Europea, dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale, sia a livello regionale o che potessero venire eventualmente emanate nel corso del periodo contrattuale, ivi comprese le norme regolamentari e le ordinanze dell'ente concedente.

F.to la Responsabile del V Settore

Dott.ssa Romana Quarta